

Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito Decreto Legislativo), reca le disposizioni attuative riguardanti la disciplina della fiscalità differita nell'Esercizio Transitorio o *Transition Year*, secondo la terminologia utilizzata nelle *Model Rules* (di seguito anche Regole GloBE), contenuta nell'articolo 54 del Decreto Legislativo.

In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nel Commentario OCSE all'articolo 9.1 delle Model Rules, pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023) e il 17 giugno 2024 (AG giugno 2024).

Si ricorda che, nell'ambito della Global minimum tax, l'Esercizio Transitorio costituisce il primo esercizio, in relazione ad un Paese, con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei, ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.

Il presente decreto reca disposizioni transitorie volte a disciplinare tutta la fiscalità differita e non solo quella connessa a differenze temporanee deducibili o imponibili (ossia che derivano dalle differenze tra il risultato contabile ed il reddito imponibile che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi), rilevata prima dell'Esercizio Transitorio, compresa quella rilevata in relazione a perdite o a crediti d'imposta. Tali disposizioni completano, per alcuni aspetti, le regole generali contenute nel Capo IV del Titolo II del Decreto Legislativo e prevedono un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all'inizio dell'Esercizio Transitorio, calcolata al minore tra l'aliquota nominale di imposizione e l'aliquota minima del 15 per cento, senza la necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro prima applicazione. Infine, il decreto affronta il trattamento, ai fini GloBE, dei trasferimenti di immobilizzazioni avvenuti infragruppo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente.

L'**articolo 1**, comma 1, chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati nel presente decreto e, al comma 2, rinvia alle definizioni del Decreto Legislativo al fine di garantire e preservare l'integrità dell'approccio comune su cui si basano le Regole GloBE.

L'**articolo 2** contiene una disposizione transitoria volta a disciplinare le attività fiscali differite (DTA) e le passività fiscali differite (DTL) esistenti nel Bilancio Rilevante quando l'impresa o l'entità a controllo congiunto diventa soggetta alle regole GloBE. Ai fini del presente decreto, la nozione di "Attività Fiscali Differite" comprende: i) le imposte anticipate ossia gli importi delle imposte rilevanti recuperabili negli esercizi futuri riferibili a differenze temporanee deducibili e a perdite fiscali non utilizzate; ii) il riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati. Il termine "Passività Fiscali Differite" identifica, invece, le imposte differite ossia gli importi delle imposte rilevanti dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Per Bilancio Rilevante s'intende il bilancio o



rendiconto utilizzato ai fini del calcolo dell'utile o perdita contabile netta ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo o il bilancio o rendiconto utilizzato, ai fini dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente, per il calcolo dell'utile o perdita contabile netta in base ai principi contabili locali.

In particolare, il comma 1 adotta un approccio semplificato che consente al gruppo multinazionale o nazionale di tenere conto, ai fini GloBE, della fiscalità differita preesistente a prescindere da come tali elementi sarebbero stati trattati se fossero sorti già in vigore delle nuove regole. Ad esempio, il riconoscimento e l'utilizzo di un credito d'imposta è normalmente escluso dal calcolo delle imposte rilevanti rettifiche ai sensi dell'articolo 29, comma 5, lettera e) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.1(e) delle Model Rules). Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, se tale credito d'imposta è sorto prima dell'Esercizio Transitorio ed è contabilizzato come DTA nel Bilancio Rilevante, il gruppo può utilizzare tale credito per ridurre o compensare un debito tributario che sorge nell'Esercizio Transitorio o successivamente a tale esercizio e trattare il riversamento della DTA preesistente come un aumento delle imposte rilevanti rettifiche, non applicandosi l'articolo 29, comma 5, lettera e) del Decreto Legislativo.

L'approccio semplificato adottato per disciplinare il passaggio alle Regole GloBE determina un trattamento asimmetrico delle DTA preesistenti in quanto consente al gruppo, che rientra nell'ambito applicativo della Global Minimum Tax, di preservare il beneficio di queste DTA ai fini dell'imposizione integrativa (all'atto del loro utilizzo) anche se il gruppo non ha subito alcuna conseguenza, in termini di determinazione dell'aliquota d'imposizione effettiva, a seguito della corrispondente diminuzione delle imposte rilevanti rettifiche al momento della loro creazione (in quanto avvenuta prima dell'applicazione delle Regole GloBE).

2020	2021-2023	2024	2025
-100 (perdita fiscale)	0	0	100
-15 (DTA iscritta)	0	0	15 (DTA reversal)

Per comprendere meglio l'effetto delle disposizioni transitorie in esame, nella tabella sopra riportata è sintetizzato l'esempio di una DTA esistente nel Bilancio Rilevante del 2023 (precedente l'inizio dell'Esercizio Transitorio), pari a 15, che è sorta nell'esercizio 2020 ed è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, nell'esercizio 2024. Nell'anno in cui si è creata, tale Attività Fiscale Differita non ha influenzato negativamente il calcolo dell'ETR, non applicandosi le Regole GloBE. Nel 2024, il riconoscimento della DTA di 15 esistente all'inizio dell'Esercizio Transitorio non ha determinato alcuna variazione delle imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio 2024. Nel 2025, invece, il reversal delle DTA ha comportato un aumento di 15 delle imposte rilevanti rettifiche, con conseguente vantaggio ai fini del calcolo dell'ETR del medesimo periodo (aumentando il numeratore del rapporto dell'aliquota di imposizione effettiva).

Come già anticipato, il comma 2 e il comma 5 escludono, in relazione alle DTA (non solo quelle relative a crediti d'imposta) e alle DTL esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo, ossia le disposizioni che individuano gli elementi che non rilevano ordinariamente ai fini della determinazione dell'importo totale netto delle variazioni delle Attività e Passività Fiscali Differite.

In alternativa a queste regole generali, il comma 3 detta una specifica disposizione per le DTA in



base alla quale la loro iscrizione o cancellazione, totale o parziale, che avviene per effetto di modifiche dei loro presupposti contabili nell'Esercizio Transitorio o negli esercizi successivi, non influenza il calcolo dell'ETR se le stesse DTA sono riferite a perdite fiscali o a differenze temporanee deducibili originatesi prima dell'inizio dell'Esercizio Transitorio.

Si pensi, ad esempio, al caso di una perdita fiscale di 100 realizzata nel 2020. L'Attività Fiscale Differita relativa alla perdita non viene iscritta nel Bilancio Rilevante dell'esercizio 2020 né in quello degli esercizi successivi a causa del mancato soddisfacimento del *probability test*. Soltanto nel 2024 (Esercizio Transitorio), la DTA relativa alla perdita del 2020 viene rilevata contabilmente (per effetto del soddisfacimento del *probability test*) e nel 2025 viene annullata.

2020	2021-2023	2024	2025
-100 (perdita fiscale)	0	0	100
-15 (DTA non iscritta)	0	-15 (DTA iscritta)	15 (DTA reversal)

Secondo quanto previsto nel comma 3 in esame, poiché la DTA relativa alla perdita del 2020 è iscritta nel Bilancio Rilevante nell'Esercizio Transitorio (2024), tale iscrizione non influenza l'ETR e non riduce le imposte rilevanti rettifiche di tale esercizio. Diversamente, nel 2025, per effetto dell'ordinaria applicazione delle regole del Decreto Legislativo, il suo reversal assume rilevanza ai fini del calcolo dell'ETR, determinando un aumento delle imposte rilevanti rettifiche di 15.

Per motivi di semplificazione, derogando il regime ordinario, in particolare le disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo, il comma 4 del presente articolo stabilisce che l'utilizzo di un credito di imposta maturato prima dell'inizio dell'Esercizio Transitorio, indipendentemente dalla sua classificazione ai fini GloBE (al riguardo si rinvia alle definizioni contenute nell'allegato A, n. 2), n. 7), n. 8), n. 9) e n. 10) del Decreto Legislativo) non deve essere considerato come una riduzione delle imposte rilevanti rettifiche nell'Esercizio Transitorio o in quelli ad esso successivi.

L'**articolo 3** specifica a quale valore le Attività Fiscali Differite e le Passività Fiscali differite esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio (che assumono rilevanza secondo quanto disposto all'articolo 2), devono essere considerate ai fini del computo dell'aliquota di imposizione effettiva nel suddetto esercizio e negli esercizi successivi.

Come già evidenziato, per evitare di richiedere al gruppo multinazionale o nazionale di effettuare calcoli complessi come se l'impresa o l'entità a controllo congiunto fosse stata soggetta alle Regole GloBE negli anni precedenti, la disposizione del comma 1 ricorre ad un approccio semplificato e consente al gruppo di tener conto delle DTA e delle DTL esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio al valore minore tra l'aliquota del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione in vigore nel Paese di riferimento. L'aliquota d'imposizione in vigore nel Paese di riferimento è l'aliquota alla quale è stata rilevata la DTA o la DTL nel Bilancio Rilevante o l'aliquota cui sarebbe stata iscritta tale DTA o DTL nel suddetto bilancio in presenza dei relativi presupposti contabili.

Tuttavia, il comma 2 stabilisce che le attività fiscali differite collegate a perdite, che sono state contabilizzate ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima, possono essere ricalcolate utilizzando l'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che le DTA in parola sono attribuibili a perdite che sarebbero state considerate rilevanti (GloBE Loss) se il gruppo multinazionale o nazionale fosse stato soggetto alle regole GloBE nell'esercizio in cui si sono



formate. Sono incluse anche le Attività Fiscali Differite collegate a perdite che non sono state iscritte per mancanza dei relativi presupposti contabili.

Per le transazioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'Esercizio Transitorio (c.d. "Periodo Anteriore"), il comma 3 vieta di utilizzare, ai fini dell'articolo 2, comma 1, valori che includano rettifiche contabili del prezzo di acquisto. Ciò in coerenza col principio adottato dalle ordinarie Regole GloBE secondo cui le rettifiche contabili del prezzo di acquisto non dovrebbero incidere sui calcoli dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettificate dell'impresa o dell'entità a controllo congiunto del gruppo. Pertanto, il Quadro Inclusivo sul BEPS ha ritenuto necessario adottare un'applicazione puntuale e non semplificata delle regole GloBE in circostanze in cui i gruppi multinazionali o nazionali hanno a disposizione dati sufficienti per effettuare i necessari adeguamenti.

L'unica semplificazione, al riguardo, è consentita nel successivo comma 4. Si dispone, infatti, che nel caso in cui il principio contabile utilizzato dalla controllante capogruppo nella preparazione del bilancio consolidato consenta di utilizzare il Metodo dell'Acquisizione, oppure lo consenta il principio contabile locale utilizzato nella redazione del bilancio individuale ai fini dell'imposta minima nazionale, è possibile utilizzare ai fini GloBE il valore delle Attività Fiscali Differite e delle Passività Fiscali Differite conseguenti all'adozione di tali principi contabili. Ciò a condizione che l'acquisizione sia avvenuta prima del 1° dicembre 2021 e il gruppo multinazionale o nazionale non disponga di dati sufficienti per determinare il proprio utile o perdita contabile netta con ragionevole accuratezza sulla base dei valori contabili non rettificati delle attività e passività acquisite. In altri termini, per evitare arbitraggi, tale concessione non si applica alle cessioni dirette e indirette di partecipazioni, che comportano l'entrata o l'uscita dal gruppo di un'entità, poste in essere a partire dal 1° dicembre 2021. Si precisa che per "Metodo dell'Acquisizione" si intende il metodo di contabilizzazione indicato al paragrafo 4 e successivi del principio contabile internazionale IFRS 3 Aggregazioni aziendali.

Il comma 5 coordina le disposizioni previste in tema di modifiche al perimetro di consolidamento con le disposizioni previste in relazione all'esercizio transitorio di cui all'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo, stabilendo che le prime prevalgono sulle seconde. In sostanza, in caso di modifiche al perimetro di consolidamento intervenute prima dell'Esercizio Transitorio, le DTA e le DTL esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio sono calcolate con riferimento ai valori indicati nell'articolo 41, comma 3, del Decreto Legislativo indipendentemente dai valori delle DTA e delle DTL riportate nel Bilancio Rilevante.

L'**articolo 4** è dedicato al valore dei Crediti di Imposta Anteriori ossia i crediti d'imposta rimborsabili qualificati o i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati nonché i crediti d'imposta negoziabili o i crediti d'imposta non negoziabili o gli altri crediti di imposta, maturati precedentemente l'inizio dell'Esercizio Transitorio.

Come per le altre Attività Fiscali Differite, anche le DTA relative al riporto a nuovo di crediti d'imposta esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio assumono rilevanza, per il calcolo dell'ETR, nell'Esercizio Transitorio o negli esercizi successivi. A tal fine, il comma 1 specifica che l'importo delle suddette DTA è pari alle DTA risultanti nel Bilancio Rilevante se l'aliquota utilizzata (o quella che sarebbe stata utilizzata se tali DTA fossero state iscritte in presenza dei relativi presupposti contabili) è inferiore al 15 per cento. Diversamente, queste sono determinate secondo la seguente formula:



(DTA contabilizzate nel Bilancio Rilevante/aliquota nominale d'imposta applicabile nel Paese) * 15%

Ai sensi del comma 2, l'aliquota nominale d'imposta applicabile nel Paese è l'aliquota nominale delle imposte rilevanti in vigore nell'esercizio precedente all'Esercizio Transitorio.

Tuttavia, ai sensi del comma 3, se l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa o all'entità a controllo congiunto del gruppo si modifica in un esercizio successivo (c.d. esercizio di ricalcolo) la formula del comma 1 deve essere riapplicata al saldo residuo dei Crediti di Imposta Anteriori (ossia all'ammontare di questi non ancora utilizzato) presente nel Bilancio Rilevante all'inizio dell'esercizio di ricalcolo per determinare il valore della DTA da utilizzare ai fini GloBE. La variazione dell'importo delle DTA risultante dal riutilizzo della suddetta formula non deve essere trattata come una variazione delle imposte rilevanti rettificata nell'esercizio in cui avviene il ricalcolo. Ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificata relative all'esercizio del ricalcolo e agli esercizi successivi, rileva il valore delle DTA rideterminato secondo quanto previsto nel primo periodo del comma in esame.

L'**articolo 5**, al fine di garantire la coerenza e l'integrità delle regole GloBE, prevede una limitazione alla rilevanza della fiscalità differita attiva che origina prima dell'applicazione delle disposizioni sulla Global minimum tax ma successivamente alla data del 30 novembre 2021 e che, a regime, non sarebbe stata considerata.

Tale situazione si verifica, ad esempio, quando un'impresa genera una perdita fiscale causata da differenze permanenti (comma 2). Per differenza permanente si intende, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il reddito rilevante ai fini GloBE che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. E' il caso della deduzione degli ammortamenti in eccesso, consentita dalla normativa fiscale locale, rispetto al costo di un'immobilizzazione. La medesima situazione si verifica, inoltre, quando le Attività Fiscali Differite che originano da transazioni poste in essere nel Periodo Anteriore sono collegate a elementi che non sono presi in considerazione nel calcolo del reddito rilevante. In assenza della limitazione prevista nell'articolo in commento, la DTA sarebbe inclusa nell'economia delle regole GloBE e, nell'esercizio in cui le imposte anticipate si sarebbero riversate nella contabilità dell'impresa, avrebbe aumentato il valore delle imposte rilevanti rettificata. Questa circostanza, ad evidenza, avrebbe minato l'integrità delle regole GloBE atteso che l'utilizzo di una imposta anticipata relativa ad un componente che è estraneo ad esse (i.e. al denominatore dell'ETR) influenza il valore delle imposte rilevanti rettificata (i.e. il numeratore dell'ETR). La disposizione in esame non ha implicazioni fiscali retroattive ma, piuttosto, stabilisce come alcuni elementi della fiscalità differita, in deroga a quanto previsto nell'articolo 2 non sono da considerare negli esercizi in cui si applicano le regole GloBE.

Un'ulteriore eccezione alla rilevanza delle Attività Fiscali Differite prevista nel citato articolo 2 è costituita dalla disposizione del comma 1, conforme ai chiarimenti dell'AG giugno 2024 che aggiunge il paragrafo 5 al Commentario OCSE riguardante l'articolo 9.1.1 delle Model Rules. In particolare, si stabilisce che non assumono rilevanza le Attività Fiscali Differite esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio se queste sono state rilevate contabilmente per effetto di un "Blended CFC Tax Regime" ossia un regime CFC non applicato sulla singola controllata e che fa riferimento ad



un'aliquota d'imposta inferiore al 15 per cento. Per la nozione di "Blended CFC Tax Regime" si rinvia ai paragrafi 58.2 e 58.5 del Commentario all'articolo 4.3.2, lettera c) delle Model Rules.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano, invece, il Trasferimento di una Immobilizzazione nella duplice ipotesi di contabilizzazione da parte dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero della unica impresa o entità) al costo (*rectius*, al Valore Contabile) ovvero al valore equo.

Nell'articolo 1 sono indicati i presupposti definitivi per la applicazione delle regole contenute agli articoli 6 e 7 nell'ipotesi di trasferimento di Immobilizzazioni intervenute nel periodo ricompreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente (c.d. "Periodo Anteriore Rilevante"). Come chiarito nel Commentario all'articolo 9.1.3 delle Model Rules, l'Esercizio Transitorio pertinente ai fini delle suddette disposizioni è l'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente intendendo per tale il primo esercizio in cui l'Impresa o Entità Trasferente è soggetta, senza beneficiare dei regimi semplificati di cui all'articolo 39 del Decreto Legislativo, all'imposta minima integrativa, a una imposta minima integrativa equivalente, all'imposta minima suppletiva o ad imposta minima suppletiva equivalente o alla imposta minima nazionale o ad un'imposta minima nazionale equivalente, indipendentemente da quando le altre imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel Paese dell'Impresa o Entità Trasferente sono assoggettate alle citate imposte. Il puntamento all'Esercizio Transitorio dell'Impresa o Entità Trasferente comporta l'applicazione delle disposizioni in esame indipendentemente dalla circostanza che l'Impresa o Entità Trasferitaria sia già soggetta alle Regole GloBE al momento del Trasferimento dell'Immobilizzazione, posto in essere dopo il 30 novembre 2021.

Il termine "Immobilizzazione" identifica qualsiasi diritto al godimento di utilità economiche relative ad un bene materiale o immateriale che nel Bilancio Rilevante non è contabilizzato come rimanenza. Anche la locuzione "Trasferimento di una Immobilizzazione" assume un significato particolare ricomprendente sia la cancellazione contabile di una Immobilizzazione da parte di un soggetto (Impresa o Entità Trasferente) e la sua contestuale rilevazione contabile in capo a un altro soggetto (impresa o Entità Trasferitaria), sia la rivalutazione contabile della Immobilizzazione presso la medesima impresa (nella ipotesi di coincidenza tra Impresa o Entità Trasferente e Impresa o Entità Trasferitaria). Entrambe le alternative possono prevedere che la differenza tra il valore di trasferimento e il Valore Contabile della Immobilizzazione concorra a formare il reddito rilevante dell'esercizio dell'Impresa o Entità Trasferente (o della unica impresa o entità) ovvero la invarianza del Valore Contabile della immobilizzazione in capo all'Impresa o Entità Trasferitaria (o in capo all'unica impresa o entità) unita all'iscrizione di Attività Fiscali Differite per effetto della divaricazione tra valore fiscalmente rilevante dell'Immobilizzazione per l'Impresa o l'Entità Trasferitaria (o per l'unica impresa o entità) e il suo valore rilevante ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa (i.e. il Valore Contabile).

Nella ipotesi di identità soggettiva tra Impresa o Entità Trasferente e Impresa o Entità Trasferitaria, allo stesso soggetto si applicano le regole rivolte a entrambe le imprese o entità previste dal presente decreto e dal Decreto Legislativo.

Ulteriore condizione applicativa delle disposizioni degli articoli 6 e 7 attiene alla circostanza che, al momento del Trasferimento di una Immobilizzazione, l'Impresa o Entità Trasferente e l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) sarebbero state parte di un gruppo rilevante ai fini del Decreto Legislativo qualora lo stesso fosse stato a quel momento applicabile.

Nel dettaglio, l'**articolo 6** disciplina la fattispecie del Trasferimento di una Immobilizzazione che viene rilevato al costo (*rectius*, al Valore Contabile) ossia senza emersione di una rivalutazione del



bene ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa. In tale contesto, la regola generale contenuta nel comma 1 è che l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) deve disconoscere, nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, le Attività Fiscali Differite e le Passività Fiscali Differite conseguenti al trasferimento e, in particolare, alla divaricazione tra il valore fiscale della immobilizzazione e il suo valore nel Bilancio Rilevante. Ciò significa che, ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettificata di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo, non rilevano le variazioni delle citate Attività Fiscali Differite e Passività Fiscali Differite.

Inoltre, ai sensi del comma 2, lettera a), l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) nel calcolare il proprio reddito rilevante dell'esercizio deve fare riferimento al valore rilevante (i.e. il Valore Contabile) che l'Immobilizzazione aveva in capo all'Impresa o Entità Trasferente (ovvero all'unica impresa o entità) al momento del trasferimento (escludendo, tuttavia, gli effetti del medesimo). Se il trasferimento dell'Immobilizzazione è intervenuto in un esercizio antecedente all'Esercizio Transitorio, le eventuali modifiche medio tempore intervenute in relazione a tale Immobilizzazione per effetto di capitalizzazioni, ammortamenti, riduzioni di valore e svalutazioni rilevano ai fini del calcolo del reddito rilevante dell'Esercizio Transitorio (e di quelli successivi) ma sono calcolate con riferimento a tale valore rilevante.

Ai sensi del comma 2, lettera b), attesa la rilevanza assunta dal valore della Immobilizzazione al momento del trasferimento (con esclusione degli effetti del medesimo), ai fini del calcolo del reddito rilevante dell'esercizio in capo all'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero all'unica impresa o entità) le Attività Fiscali Differite e le Passività Fiscali Differite sono calcolate con riferimento a esso.

In deroga alla regola generale della irrilevanza delle DTA e delle DTL emerse in conseguenza del Trasferimento di una Immobilizzazione, il comma 3 prevede il riconoscimento di Attività Fiscali Differite in capo all'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero all'unica impresa o entità) ai fini del calcolo delle sue imposte rilevanti rettificata se e nella misura in cui alternativamente (o, in dipendenza delle fattispecie, congiuntamente), la differenza tra il Valore Contabile dell'Immobilizzazione post trasferimento e quello ante trasferimento:

- a) ha concorso, per l'Impresa o Entità trasferente, a formare la sua base imponibile ai fini delle imposte rilevanti con una aliquota non inferiore al 15 per cento ed il relativo debito tributario è stato assolto prima dell'inizio dell'esercizio con riferimento al quale le imposte rilevanti rettificata sono calcolate;
- b) ha determinato l'assorbimento o la mancata rilevazione di Attività Fiscali Differite;
- c) ha concorso a formare il reddito imponibile o ha determinato l'assorbimento o la mancata rilevazione di DTA nell'abito di un regime di consolidato fiscale;
- d) è stata assoggettata ad imposizione in capo ad una impresa o a una entità a controllo congiunto e le relative imposte rilevanti sarebbero state allocate all'Impresa o Entità Trasferente ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo.

La condizione sub a) deve ritenersi verificata anche se il concorso alla formazione della base imponibile avviene nell'ambito di un regime di consolidato fiscale o di un regime avente analoghe finalità. Inoltre, la condizione sub a) deve ritenersi verificata anche se la plusvalenza ha concorso a formare la base imponibile di una entità proprietaria e le relative imposte rilevanti sarebbero state allocate all'Impresa o Entità Trasferente ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo. L'onere della prova di tutte le suindicate circostanze è a carico della Impresa o Entità Trasferitaria ovvero di ogni altra impresa e entità appartenente al suo gruppo.

La condizione sub b) deve ritenersi verificata qualora la differenza tra il Valore Contabile della Immobilizzazione post trasferimento e quello ante trasferimento ha determinato l'assorbimento di Attività Fiscali Differite ovvero ne ha evitato l'emersione.



Ai sensi del comma 4, la deroga alla regola generale appena descritta che attribuisce rilevanza alle Attività Fiscali Differite rilevate, in conseguenza del Trasferimento, dalla Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero dall'unica impresa o entità) subisce un'ulteriore limitazione quantitativa atteso che il valore delle suddette DTA, ai fini del calcolo delle sue imposte rilevanti rettificata, è pari al minore tra (i) l'importo delle imposte rilevanti calcolate sulla citata differenza ed effettivamente pagate (ii) il prodotto tra 15 per cento e la differenza tra il costo fiscale dell'Immobilizzazione dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero dall'unica impresa o entità) e il suo Valore Contabile in capo all'Impresa o Entità Trasferente alla data del trasferimento dell'Immobilizzazione.

Il comma 5 esplicita la regola in base alla quale le Attività Fiscali Differite riconosciute ai sensi dell'articolo in esame non concorre a formare l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero dell'unica impresa o entità) e, per l'effetto, non concorre a determinare l'aliquota di imposizione effettiva.

Il comma 6 precisa che il valore delle Attività Fiscali Differite deve essere modificato in dipendenza delle modifiche che, in ogni esercizio, si producono sul valore della immobilizzazione trasferita nell'ambito del Bilancio Rilevante, ossia con riferimento al valore rilevante ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa.

Infine, l'**articolo 7**, composto da un unico comma, disciplina la fattispecie di un Trasferimento di una Immobilizzazione che viene contabilizzato, nel Bilancio Rilevante, al suo valore equo (*fair value*) in capo all'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero in capo all'unica impresa o entità). In tale situazione, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 6, si stabilisce che il valore equo può rilevare ai fini del calcolo del reddito rilevante e delle imposte rilevanti rettificata dell'Impresa o Entità Trasferitaria per l'Esercizio Transitorio e per gli esercizi successivi a condizione che, applicando i criteri dell'articolo 6, la stessa avrebbe avuto diritto a considerare rilevanti le DTA relative all'Immobilizzazione trasferita in misura non inferiore al prodotto tra 15 per cento e la differenza tra il valore della Immobilizzazione ai fini delle locali imposte rilevanti dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero dall'unica impresa o entità) e il suo Valore Contabile a fini del Bilancio Rilevante. In sostanza, l'articolo in commento vuole evitare che l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) debba adottare, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, un valore differente rispetto a quello contabile nelle ipotesi in cui l'applicazione dell'articolo 6 avrebbe legittimato il rilievo, ai medesimi fini, di una Attività Fiscali Differita relativa all'Immobilizzazione trasferita il cui effetto, per determinare le imposte rilevanti rettificata, è del tutto corrispondente a quello conseguente all'adozione del valore equo come valore rilevante.

